



## Atleta A. R.

Ricorso per lo scioglimento coattivo del vincolo dalla società GS Volley 88 Chimera (Arezzo)

La Commissione Tesseramento Atleti composta da:

Avv. Patrizia Soldini (Presidente)

Avv. Ilaria Pietroletti (Componente)

Avv. Veronica Savarese (Componente)

\*\*\*\*\*

Letti il ricorso dell'atleta e le controdeduzioni del sodalizio, esaminata la documentazione prodotta, all'esito dell'istruttoria e della riunione fissata da remoto in via telematica, per il 16 dicembre 2020 per la discussione di merito, sentite le parti presenti in tale sede e i loro procuratori

### PREMESSO CHE

Con lettera raccomandata a. r. e successivo ricorso, A. R., ha chiesto alla **Volley 88 Chimera**, lo svincolo del tesseramento per giusta causa per assenza di certificazione medica per la pratica agonistica, disinteresse del sodalizio, incompatibilità ambientale e illegittimità del vincolo sportivo nonché dell'istituto dell'indennizzo.

Si è costituita la **Volley 88 Chimera** contestando ogni avversa deduzione e chiedendo il rigetto della domanda per genericità del ricorso e carenza di documentazione probatoria.

Quanto alla dedotta mancanza di certificazione medica la Società produce copia conforme all'originale del certificato di idoneità sportiva di R. A. del 31.7.2020 tanto da far ritenere legittimo il tesseramento dell'atleta, avvenuto in data 1.10.2020. Parimenti contesta il dedotto disinteresse laddove l'atleta è cresciuta nelle fila della G.S. Volley 88 Chimera a riprova dell'interesse e della volontà di far crescere l'atleta, la R. ha potuto partecipare anche ad alcuni stage del Comitato Territoriale Etruria per entrare a far parte della locale rappresentativa. Sempre per favorire la crescita tecnica dell'atleta il Sodalizio ha sottoscritto un accordo di mutuo interscambio con la Società Bisonte di Firenze, avente squadra di A1, per l'attività giovanile.

Quanto alla mancata convocazione alla ripresa dell'attività sportiva, ferme restando le restrizioni derivanti dalla pandemia, la R. è stata convocata, quando è stato possibile, telefonicamente.

La Società contesta anche l'affermata incompatibilità con la dirigenza societaria e con i tecnici avendo financo indirizzato alla Soc. Cortona Volley una missiva , di cui deposita copia, con la quale autorizza la R. a svolgere sedute di allenamento a Cortona.

Prive di pregio, afferma il sodalizio, tutte le considerazioni circa l'illegittimità del vincolo sportivo e dell'Istituto dell'indennizzo atteso che grazie a questo istituto possono ancora essere attive e portatrici dei principi sportivi, quelle società che si occupano prevalentemente della crescita sportiva giovanile.

All'esito della discussione orale Codesta Commissione ritiene di rigettare il ricorso per i seguenti:

### **MOTIVI**

Il ricorso è infondato e non merita accoglimento.

In via preliminare occorre rilevare l'infondatezza e l'inammissibilità delle eccezioni di illegittimità del vincolo sportivo e dell'istituto dell'indennizzo, sulla base della legge delega n.86 del 2019 e dei decreti attuativi sul lavoro sportivo nonché e per violazione degli art.2-3-4-18-97 della Costituzione.

Per mero tuziorismo si rammenta che in merito alla citata legge delega vi è solo uno schema del decreto legislativo in attuazione dell'art.5 della legge 8 agosto 2019 n.86 - atto del governo sottoposto a parere parlamentare n.230 del 30 novembre 2020.

Il predetto decreto di riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo, dovrà poi essere convertito in legge con possibili ed eventuali ulteriori modifiche.

Le stesse abrogazioni legislative previste dal decreto decorreranno dal settembre 2021 e non sono ad oggi applicabili, tanto che lo stesso decreto non risulta pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e pertanto non è ancora in vigore.

Deve rilevarsi, oltre all'infondatezza di questi motivi, anche l'inammissibilità della richiesta di illegittimità del vincolo sportivo e dell'istituto dell'indennizzo per violazione dei citati articoli della Costituzione, essendo la CTA incompetente a decidere sul punto.

Risulta, altresì, acclarata dai dati documentali forniti dalla società di appartenenza, la correttezza del sodalizio in merito all'espletamento delle visite mediche dell'atleta.

Quanto alla formale mancata convocazione agli allenamenti, si fa presente che è ormai consuetudine consolidata dai sodalizi, soprattutto nel settore giovanile, utilizzare strumenti diversi dalla racc. a/r per le convocazioni.

Inoltre non può non tenersi conto del susseguirsi delle limitazioni alle attività sportive disposte tramite i vari Dpcm, per il contrasto alla pandemia in corso, tra cui il Dpcm del 3 dicembre 2020 che ha sospeso le attività delle palestre consentendo soltanto gli eventi e le competizioni di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del CONI e del CIP.

Nonostante questa situazione e le enormi difficoltà incontrate dal sodalizio di appartenenza per usufruire delle palestre degli Istituti scolastici, ove normalmente svolgeva la propria attività, la società sportiva si è attivata, come corroborato dalle documentazioni allegate, per far svolgere gli allenamenti all'atleta minorenni presso la società Cortona Volley e sottoscrivendo un accordo di mutuo interscambio con il Sodalizio Bisonte di Firenze per l'attività giovanile, avente squadra di serie A1, all'esclusivo fine di tutelare la crescita delle proprie atlete.

Tutto ciò acclara l'interesse del sodalizio nei confronti dell'atleta A. R., infatti il mancato svolgimento di attività sportiva dell'atleta non è in alcun modo ascrivibile al sodalizio, bensì ai citati DPCM che hanno sospeso le attività giovanili di pertinenza della tesserata.

Infine non risulta in alcun modo provato l'insanabile rottura del rapporto tra l'atleta e la società, risultando tale motivo del ricorso generico e non circostanziato:

**P.Q.M.**

La Commissione Tesseramento Atleti:

rigetta il ricorso proposto dall'atleta, disponendo l'incameramento della  
tassa versata dall'atleta e la restituzione della tassa versata dalla società.

Affissione albo 25-01-2021

F.to Il Presidente

Avv. Patrizia Soldini

**FIPAV**

**Federazione Italiana Pallavolo**

*Costituita nel 1946*

Sede: Via Vitorchiano 81/87 – 00189 Roma

Corrispondenza: Viale Tiziano 70 – 00196 Roma

Tel. 06.33349494 – 06.33349485

[www.federvolley.it](http://www.federvolley.it) – [segreteria@federvolley.it](mailto:segreteria@federvolley.it)

Part. IVA 01382321006